

ATTO N. DD 548

DEL 17/02/2020

Rep. di struttura DD-TA0 N. 19

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: “Campo pozzi di prelievo e restituzione dell'acqua di falda a servizio del nuovo centro direzionale Intesa Sanpaolo”

Comune: Torino

Proponente: Intesa Sanpaolo S.p.A.

Modifica dell'Allegato A della D.G.P. n. 482-29013/2013

Premesso che:

- Il progetto del campo pozzi in oggetto è stato sottoposto a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) in data 29 maggio 2009, il procedimento si è concluso con giudizio favorevole di VIA espresso con D.G.P. n. 353-11748/2011 del 19 aprile 2011.
- In data 16 luglio 2013 con D.G.P. n. 482-29013/2013, a seguito delle risultanze dello studio coordinato e diretto dal Prof. Giovanni Battista Barla del Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica del Politecnico di Torino, sono state apportate modifiche alla D.G.P. sopra richiamata.
- In data 15 gennaio 2014 è stata firmata una convenzione tra la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) e la società Intesa Sanpaolo S.p.A. per regolare i rapporti tra i rispettivi campi pozzi ad uso gettermico e le eventuali interferenze.
- In data 23 gennaio 2014 con D.D. n. 15-965/2014 è stato autorizzato lo scarico dell'impianto in acque sotterranee.
- In data 28 gennaio 2014 è stata rilasciata la concessione a derivare con D.D. n.18-1139/2014 .
- L'impianto è entrato in funzione nel Dicembre 2014.
- In data 2 Febbraio 2016 con nota prot. n. 13125/LB8 è stato avviato il Tavolo Tecnico previsto nella D.G.P. n. 482-29013/2013 di cui fanno parte la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino, l'ARPA Piemonte e la società Intesa Sanpaolo.

- In data 4 Agosto 2016 il SUAP della Città di Torino ha rilasciato l'Autorizzazione Unica Ambientale 454-17320 per lo scarico in acque sotterranee e emissioni in atmosfera.
- Il Tavolo Tecnico nell'arco di 5 riunioni estese ha esaminato i dati di monitoraggio messi progressivamente a disposizione dalla Società Intesa Sanpaolo richiedendo di volta in volta chiarimenti ed integrazioni.
- In data 29 aprile 2019 e 2 gennaio 2020 la società ha presentato documentazione progettuale contenente proposte per la definizione di nuove soglie di attenzione e di guardia per il monitoraggio.

Rilevato che:

- La rete di monitoraggio finalizzata a conoscere gli effetti indotti dallo scarico del campo pozzi sulla falda interferita, risulta attualmente costituita, a seguito delle modifiche apportate in fase post operam, da 10 piezometri di cui 1 posto a monte dell'impianto (PZ A) e 9 a valle (PZF, PZG, PZH, PZI, PZL, PZM, PZN, PZO, PZQ).
- Ulteriori tre piezometri (PZC, PZDbis ed PZE) vengono utilizzati nell'ambito della convenzione di cui in premessa a cui si rimanda, pertanto esulano dall'attività di monitoraggio di cui alla presente determinazione.
- Le risultanze dell'attività di monitoraggio hanno consentito di acquisire un quadro di conoscenze meglio definito sull'acquifero interferito, nonchè sugli impatti indotti allo stesso in termini di variazione di temperatura e soggiacenza della falda.
- Le precedenti prescrizioni contenute nell'Allegato A della DGP n. 482-29013/2013 sono state impartite sulla base di modelli previsionali di impatto basati in gran parte su dati letteratura.
- Le conoscenze acquisite a seguito della realizzazione del campo pozzi e dei dati misurati in campo in cinque anni di monitoraggio, rendono necessaria una modifica delle prescrizioni ambientali precedentemente impartite in quanto molte risultano superate o non più pertinenti.
- Si rende pertanto necessario impartire nuove prescrizioni ambientali denominate "condizioni ambientali" in conformità al D.lgs. 152/2006 e smi.

Considerato che:

- Nella D.G.P. n. 482-29013/2013 al punto 3 del dispositivo veniva stabilito che: "*I provvedimenti del Tavolo Tecnico anche di revisione/integrazioni o modifica delle prescrizioni di cui all'Allegato A saranno formalizzati con Determina Dirigenziale del Dirigente*".

Ritenuto che:

- la società Intesa Sanpaolo debba proseguire fino a diversa indicazione l'attività di monitoraggio del campo pozzi in parola secondo le modalità di seguito riportate.

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- i verbali delle riunioni del Tavolo Tecnico;

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni sopra espresse, di sostituire integralmente le prescrizioni contenute nell'Allegato A alla DGP n. 482-29013/2013 con le Condizioni ambientali redatte ai sensi del D.lgs. 152/2006 e smi di seguito riportate nell'Allegato A.

Copia della presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino e ne sarà data comunicazione al proponente e ai soggetti competenti in materia ambientale.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 17/02/2020

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Fto Guglielmo Filippini

“Campo pozzi di prelievo e restituzione dell'acqua di falda a servizio del nuovo centro direzionale Intesa Sanpaolo”
Comune: Torino

ALLEGATO A - Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi

La società Intesa Sanpaolo è tenuta ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”*.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali comporta, a carico della proprietà dell'impianto, quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e smi “Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.

1. Per quanto concerne il monitoraggio della soggiacenza della falda le soglie di attenzione e di guardia sono fissate a:

Piezometro	Soglia di attenzione [m s.l.m.]	Soglia di guardia [m s.l.m.]
PZF	230.65	231.15
PZG	230.65	231.15
PZH	230.95	231.45
PZI	231.15	231.65
PZL	230.65	231.15
PZM	230.05	230.55
PZN	230.05	230.55
PZO	229.75	230.25
PZQ	229.75	230.25

In caso di superamento delle soglie di attenzione il proponente dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici e le regolazioni d'impianto che consentano di rientrare al di sotto della soglia stessa.

In caso di superamento delle soglie di guardia dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico in falda fino al rientro nei limiti delle soglie di attenzione. Del superamento delle soglie di guardia dovrà essere dato tempestivo avviso alla Città Metropolitana di Torino.

2. Per quanto concerne le soglie di temperatura della falda vengono previste soglie di attenzione fissate in:

Piezometro	soglia di attenzione(°)
PZF	15,3
PZG	18,8
PZH	21,5
PZI	21,5
PZL	16,3
PZM	20,2
PZN	16,0
PZO	14,5
PZQ	14,5

In caso di superamenti delle soglie di attenzione dovrà prioritariamente essere valutato se gli stessi siano imputabili allo scarico dei pozzi Intesa Sanpaolo ovvero siano dovuti ad anomalie locali. Nel secondo caso dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Città metropolitana di Torino.

In caso di superamento imputabili al sistema di scarico dell'impianto dovranno invece essere progressivamente messe in atto le seguenti misure :

1. *Attemperamento acqua attraverso by pass tra le vasche di restituzione ed emungimento (controllo di almeno un grado in un ora)*
2. *parziale variazione della temperatura ambiente all'interno del grattacielo*
3. *parziale restituzione in fogna nera secondo i limiti autorizzati*
4. *progressivo spegnimento delle macchine a servizio dell'impianto*

Le su indicate soglie di soggiacenza e temperatura saranno rivalutate periodicamente nell'ambito delle successive riunioni del Tavolo Tecnico tenendo altresì in considerazione eventuali variazioni dei parametri di falda misurati nel piezometro PZA.

Per quanto concerne il piezometro PZM la soglia di attenzione della temperatura potrà essere rivalutata anche sulla base delle modifiche delle condizioni al contorno che caratterizzeranno l'impianto geotermico di C.so Matteotti, 61 Società Condomino Matteotti.

3. Il monitoraggio dovrà proseguire con le modalità riportate ai punti 1 e 2 fino a diverso provvedimento.

Termine e modalità per la verifica di ottemperanza: relazione scritta da inviarsi **entro il 30 marzo** di ogni anno contenente i dati misurati aggregati e il commento critico rispetto a quanto prescritto ai punti 1 e 2. In tale documento dovrà essere dato atto degli eventuali superamenti delle soglie di attenzione e guardia, nonché descritte le azioni correttive messe in atto .

Al fine di semplificazione dell'azione amministrativa tale relazione dovrà essere inviata alla Città Metropolitana unitamente alla relazione contenente quanto richiesto dal provvedimento

di Autorizzazione Unica Ambientale citato in premessa.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza di quanto previsto ai punti 1, 2 e 3 per il procedimento di VIA: Nucleo Vas e VIA del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana di Torino e ARPA Piemonte.